



---

Decreto legislativo 19.12.1994, n. 758  
(Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1995, n. 21)

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

---

Articolo 1 - Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi

---

ISPETTORATO DEL LAVORO - FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI  
DA CONTRATTI COLLETTIVI

---

1. L' art. 509 del codice penale e` cosi` modificato:

- a) la rubrica e` sostituita dalla seguente: "Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro";
- b) nel primo comma le parole: "e` punito con la multa fino a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "e` punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione";
- c) il secondo comma e` abrogato.

---

Articolo 2 - Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario

---

ISPETTORATO DEL LAVORO - FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA DI DISPOSIZIONI SUL LAVORO  
STRAORDINARIO

---

1. Il quinto comma dell'art. 5 bis del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e` sostituito dal seguente:

"Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu` di cinque lavoratori, ovvero si e` verificata nel corso dell'anno solare per piu` di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni."

2. Per le violazioni di cui all'art. 5 bis, quinto comma, secondo periodo, del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e` ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

---

Articolo 3 - Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro

---

ISPETTORATO DEL LAVORO - FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA DI DISPOSIZIONI SULL'ORARIO  
DILAVORO

---

1. L' art. 9 del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 e` sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu` di cinque lavoratori, ovvero si e` verificata nel corso dell'anno solare per piu` di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni."

2. Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito

dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e` ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

---

#### Articolo 4 - Orario di lavoro nelle aziende industriali

---

##### ISPETTORATO DEL LAVORO - FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ORARIO DI LAVORO NELLE AZIENDE INDUSTRIALI

---

1. L' art. 16 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e` cosi` modificato:

- a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" e` sostituita dalla seguente: "violazioni";
- b) il quarto comma e` abrogato.

2. L' art. 17 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e` sostituito dal seguente:

"Art. 17 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa:

- a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12;
  - b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma;
  - c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento."
- 

#### Articolo 5 - Orario di lavoro nelle aziende agricole

---

##### ISPETTORATO DEL LAVORO - FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ORARIO DI LAVORO NELLE AZIENDE AGRICOLE

---

1. L'art. 13 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e` cosi` modificato:

- a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" e` sostituita dalla seguente: "violazioni";
- b) il quarto comma e` abrogato.

2. L'art. 14 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e` sostituito dal seguente:

"Art. 14 - 1. I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu` di cinque lavoratori, ovvero si e` verificata nel corso dell'anno solare per piu` di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni."

3. Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e` ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

---

#### Articolo 6 - Riposo domenicale e settimanale

---

##### ISPETTORATO DEL LAVORO - FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SUL RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE

---

1. L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e` sostituito dal seguente:

"Art. 27 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e` punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a piu` di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire

trecentomila a lire due milioni."

---

Articolo 7 - Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali

---

ISPETTORATO DEL LAVORO - FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA DEL RIPOSO SETTIMANALE DEGLI ADDETTI ALLA VENDITA DEI GIORNALI

---

1. Il primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, come modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, e' sostituito dal seguente:

"Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni."

---

Articolo 8 - Libretto di lavoro

---

ISPETTORATO DEL LAVORO - FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBRETTO DI LAVORO

---

1. L' art. 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e' cosi` modificato:

a) il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosseranza si riferisce a piu` di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.

Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.";

b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione."

2. L' art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e' abrogato.

---

Articolo 9 - Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi

---

ISPETTORATO DEL LAVORO - FUNZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INOSSERVANZA DI DISPOSIZIONI SU CONSERVAZIONE DEL POSTO PER CHIAMATA ALLE ARMI

---

1. Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e' sostituito dal seguente:

"Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a piu` di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni."

2. Per le violazioni di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.